



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 99 DEL 15/06/2021

Sommario

Manifestazione di interesse per la nomina a componente degli Organi di Giustizia Sportiva territoriali	2
Contatti Comitato Regionale fino al 30 Giugno 2021	2
Bando Ripartenza Cultura E Sport	3
Linea Contributiva Per Acquisto Di Attrezzature Sportive Mobili	3
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	3
Segreteria	3
Fusioni – Scissioni – Cambi di Denominazione Sociale – Cambi di Sede Sociale – Stagione Sportiva 2021/2022	3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	4
Segreteria	4
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 16 – Torneo Eusalp	4
TORNEI AUTORIZZATI	6
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	6
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	6
RISULTATI GARE	6
GIUSTIZIA SPORTIVA	7
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	7
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	7
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	7
ERRATA CORRIGE	16

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A COMPONENTE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA TERRITORIALI

Il Presidente del Comitato Regionale

- attesa la necessità di nominare i Giudici Sportivi territoriali e i componenti della Corte Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale operanti presso il Comitato Regionale e presso le Delegazioni provinciali e distrettuali;
- ritenuto opportuno acquisire le candidature alla carica di Giudice Sportivo territoriale e di componente della Corte Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale attraverso una manifestazione di interesse;
- dato atto che i requisiti per la nomina a Giudice Sportivo territoriale e a componente della Corte Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale sono individuati dall'art. 35, comma 4, dello statuto della F.I.G.C. ed il relativo possesso sarà verificato dalla F.I.G.C.;
- considerato che la nomina di Giudice Sportivo territoriale e di componente della Corte Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale sarà effettuata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. su proposta del Presidente Federale

COMUNICA

coloro i quali hanno interesse ad essere nominati Giudice Sportivo territoriale o componente della Corte Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale possono presentare la propria candidatura **entro il termine del 25 giugno 2021 ore 19:00**, attraverso la compilazione in modalità telematica del modulo disponibile online all'indirizzo web <https://events.penguinpass.it/room/CRFriuli>

CONTATTI COMITATO REGIONALE FINO AL 30 GIUGNO 2021

Si informa che sino a tutto il **30 GIUGNO 2021** salvo proroghe, gli Uffici del Comitato Regionale **rimarranno chiusi al pubblico** e potranno essere così contattati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00:

SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, AGONISTICA, TESSERAMENTO E TORNEI

Dal Lunedì al Venerdì

TELEFONICAMENTE al n. 0432/932592 dalle 10.00 alle 13.00

Interno: Amministrazione – Segreteria

FAX al n. 0432/932517

MAIL ai seguenti indirizzi:

segreteria.lndfvg@pec.it - segreteria.fvg@lnd.it

amministrazione.lndfvg@pec.it - amministrazione.fvg@lnd.it

agonistica.lndfvg@pec.it - agonistica.fvg@lnd.it

tesseramento.lndfvg@pec.it - tesseramento.fvg@lnd.it

tornei.lndfvg@pec.it - tornei.fvg@lnd.it

BANDO RIPARTENZA CULTURA E SPORT

La Giunta regionale, con delibera n. 831 del 28 maggio 2021, ha approvato in via definitiva il “**Bando Ripartenza Cultura e Sport**”.

Gli **incentivi** sono a favore di progetti in produzione, organizzazione, realizzazione e promozione di eventi, manifestazioni, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo, di attività espositive, di attività di divulgazione della cultura umanistica e scientifica e di valorizzazione della cultura cinematografica, nonché di progetti di gestione e valorizzazione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali, anche mediante la digitalizzazione del patrimonio e l'uso di tecnologie digitali.

I progetti potranno prevedere anche la presenza di eventi e attività collaterali sportive di carattere agonistico, amatoriale, ludico o ricreativo.

Le domande potranno essere presentate dal 10 giugno al 5 luglio 2021, attraverso il sistema informatico per la presentazione delle istanze on line FVG.

Di seguito, il link che riporta alla pagina dedicata a questa linea contributiva
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Bando Ripartenza Cultura e Sport

LINEA CONTRIBUTIVA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE MOBILI

La Giunta regionale, con delibera n. 829 del 28 maggio 2021, ha approvato in via definitiva il “Bando 2021 per la concessione di **incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive mobili**”.

Beneficiari: associazioni e società sportive senza fini di lucro che, alla data di presentazione della domanda, hanno sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Le domande potranno essere presentate dal 1 al 22 giugno, attraverso il sistema informatico per la presentazione delle istanze on line FVG.

Gli incentivi concedibili sono compresi tra euro 1.000,00 ed euro 2.000,00 e relativi alle spese per l'acquisto di attrezzature sportive mobili imputabili e pertinenti esclusivamente all'intervento finanziato e sostenute dal beneficiario dell'incentivo successivamente alla presentazione della domanda.

Lo Studio Rigotto è a disposizione come supporto per redigere il bando e può essere contattato all'indirizzo mail: f.poiana@lnd.it

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Si comunica che le domande di cui all'oggetto dovranno pervenire al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, Via Scamozzi 5b – 33057 PALMANOVA (UD), **entro e non oltre SABATO 10 LUGLIO 2021.**

La modulistica, in formato editabile, viene allegata al presente C.U.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 16 – TORNEO EUSALP

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Pisano Marco, i sotto segnati calciatori sono convocati per il giorno **Mercoledì 16 giugno 2021**, alle ore **10.00** presso **Polisportivo Comunale di Manzano (UD) – Via Olivo** per partecipare al **“Torneo EUSALP” – ritrovo, adempimenti e partenza** – che si svolgerà da mercoledì **16** a domenica **20** giugno 2021 sui campi delle Valli Giudicarie nella provincia di Trento.

I calciatori dovranno presentarsi con puntualità all'orario indicato.

ANCONA	Codarin Andrea, Fabiani Matteo.
CASARSA	Vecchietini Mattia.
CJARLINSMUZANE	Fracarossi Gabriele, Ruffo Alessandro.
DONATELLO	Partipilo Nicola.
FIUME VENETO BANNIA	Scippa Riccardo.
FIUMICELLO 2004	Dall'Ozzo Francesco.
MANZANESE	Callicchia Emanuele, Braidà Thomas, Rossi Filippo.
PRATA FALCHI VISINALE	Bellato Lorenzo, Morassutto Cristian.
SAN LUIGI CALCIO	Benkhelifa Tarek, Tauceri Diego.
SANGIORGINA	Della Ricca Tommaso.
SANVITESE	Morassutti Nicola.
TS & FVG ACCADEMY	Angelini Nicolò, Carretti Andrea.
UNION MARTIGNACCO	Crespi Gianluca.

I giocatori dovranno presentarsi con i sottoelencati documenti.

Ricordando che in mancanza di essi non potranno partecipare al Torneo.

- 1. AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19. (sotto riportato)**
- 2. Documento d'identità.**
- 3. Tessera sanitaria.**
- 4. Relativa documentazione richiesta (Compilata e firmata)**

Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri calciatori.

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione telefonica, e comunque ENTRO LE ORE 20.00 di MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021, al Selezionatore Sig. PISANO MARCO Tel 335 125 3870 inviando nel contempo una e-mail all'indirizzo rappresentativefvq@gmail.com motivando l'assenza.

Si ricorda comunque che, fermo il predetto obbligo di comunicazione e salvo diverso accordo con il Selezionatore, in caso di infortunio i calciatori dovranno presentarsi ugualmente per gli opportuni accertamenti da parte dello Staff medico e sanitario incaricato, portando con sé il certificato medico relativo all'infortunio.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ART. 29 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE



Il/la sottoscritto/a _____

nato a _____ il ____/____/____

e residente in _____ via _____

In caso di atleti minori: genitore di _____

nato a _____ il ____/____/____

e residente in _____ via _____

DICHIARO QUANTO SEGUE

In possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica/non agonistica in scadenza in data ____/____/____

Sintomi riscontrati negli ultimi 14 giorni

Febbre > 37.5°C	SI	NO
Tosse	SI	NO
Stanchezza	SI	NO
Mal di gola	SI	NO
Mal di testa	SI	NO
Dolori Muscolari	SI	NO
Congestione Nasale	SI	NO
Nausea	SI	NO
Vomito	SI	NO
Perdita di olfatto e gusto	SI	NO
Congiuntivite	SI	NO
Diarrea	SI	NO

Eventuale esposizione al contagio

CONTATTI con casi accertati COVID 19 (tampone positivo)	SI	NO
CONTATTI con casi sospetti	SI	NO
CONTATTI con familiari di casi sospetti	SI	NO
CONVIVENTI con febbre o sintomi influenzali (no tampone)	SI	NO
CONTATTI con febbre o sintomi influenzali (no tampone)	SI	NO

Diagnosi accertata di SARS-CoV-2

Caso positivo asintomatico	SI	NO
Caso positivo sintomatico	SI	NO
Caso positivo a lungo termine	SI	NO

Ulteriori dichiarazioni nel caso di diagnosi accertata di SARS-CoV-2:

Ulteriori Dichiarazioni _____

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all'interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).

Autorizzo inoltre _____ (indicare la denominazione dell'associazione/società sportiva) al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Data ____/____/____

Firma _____

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Trofeo Alto Adriatico	Giovanissimi U15	Nazionale	19/06/21	20/06/21	Unione Basso Friuli
Trofeo Alto Adriatico	Esordienti misti	Nazionale	19/06/21	20/06/21	Unione Basso Friuli
Trofeo Alto Adriatico	Pulcini misti	Nazionale	19/06/21	20/06/21	Unione Basso Friuli
Trofeo Alto Adriatico	Primi calci	Nazionale	19/06/21	20/06/21	Unione Basso Friuli
Reunia 2021	Pulcini 2° anno	Provinciale	27/06/21	//	Ragogna

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Campi di Giuoco

TORNEO UNDER 15

Si ricorda che la società **UNION MARTIGNACCO** ha comunicato che disputerà tutte le gare interne del Torneo Under 15 sul campo di **Via San Biagio a Martignacco (UD)**.

Variazioni Gare

TORNEO REGIONALE UNDER 17

SEDICESIMI DI FINALE

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/06/2021	SE	MANZANESE B	ISM GRADISCA B	12/06/2021	18:00	17:00	VIA KING, SAN VALERIANO
16/06/2021	SE	SANVITESE	SOVODNJE	12/06/2021	20:00	17:00	

TORNEO REGIONALE UNDER 15

OTTAVI DI FINALE

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/06/2021	OT	CASARSA	FONTANAFREDDA		19:00	17:00	
17/06/2021	OT	PRO FAGAGNA	TOLMEZZO CARNIA	16/06/2021	19:00	17:00	
17/06/2021	OT	DONATELLO	FORUM JULII CALCIO	16/06/2021	16:00	17:00	

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente, dall'Avv. Luca De Pauli (componente effettivo) e dall'Avv. Andrea Canzian (Componente effettivo, relatore); nonché dall'Avv. Severino Lodolo, Vicepresidente e dall'Avv. Serena Imbriani (Componenti supplenti che non sono intervenuti nella trattazione e che non hanno partecipato alla discussione collegiale) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. dott. Andrea Merlino, al termine dell'udienza del 20.5.2021 ha adottato la seguente decisione.

Deferimento n. 14/2020-2021/TFT DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di VENEZIA F.C. SRL SSP; A.S.D. FORUM JULII CALCIO E A.S.D. CAVARZANO OLTRARDO.

La Procura Federale ha mosso a quattro tecnici (Giorgio Zannier, Andrea Edotti, Gian Luca Marin e Roberto Bevilacqua) la contestazione della violazione dell'art. 4 comma 1 in relazione all'art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché al Comunicato del Settore Giovanile Scolastico n. 97 del 12 giugno 2020 ed al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver "organizzato e tenuto" (quanto a Zannier), e per aver "partecipato all'organizzazione ed allo svolgimento" (quanto agli altri tre), due centri estivi presso il centro sportivo Ampezzano in località Ampezzo, il primo dal 15 al 21 giugno 2020 (con la partecipazione fattiva di tutti e quattro i tecnici) ed il secondo dal 2 al 18 luglio 2020 (con la partecipazione fattiva dei soli Zannier e Bevilacqua), cui hanno partecipato numerosi calciatori, non identificati, in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile.

Con comunicazione a mezzo PEC di data 27.1.2021 ritualmente inviata agli interessati, e "considerato che nei confronti dei Signori Giorgio Zannier, Roberto Bevilacqua, Andrea Edotti e Gian Luca Marin si procede con separato atto di deferimento davanti alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C." il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale ai sensi dell'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva le Società:

"- VENEZIA F.C. SRL SSP alla quale apparteneva il Sig. Giorgio Zannier al momento della commissione del fatto;

- ASD CAVARZANO OLTRARDO alla quale apparteneva il Sig. Andrea Edotti al momento della commissione del fatto.

- ASD FORUM JULII CALCIO alla quale appartenevano i Sig.ri Gian Luca Marin e Roberto Bevilacqua al momento della commissione del fatto", tutte per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Con comunicazione di data 23 febbraio 2021 il TFT FVG convocava le Società deferite all'udienza di discussione del giorno 15 aprile 2021 ore 19.00 in Palmanova (UD), presso la sede del Comitato Regionale.

Congiuntamente le società chiedevano un differimento dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 38 CGS CONI, nella parte in cui dispone che il corso dei termini è sospeso *“d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore”* e, incidentalmente, in ragione della pregiudizialità derivante dal concomitante deferimento dei tecnici avanti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico di Coverciano.

Il TFT accoglieva tale istanza e rinviava la riunione di discussione al giorno 20 maggio 2021 sospendendo il decorso dei termini indicati dall'art. 110 CGS a tutto il 04 maggio 2021.

Il dibattito e le conclusioni

All'udienza del 20.5.2021 dinanzi al T.F.T. interveniva collegato da remoto ex art. 50 comma 8 CGS, il Sostituto Procuratore dott. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale; comparivano inoltre, sempre in collegamento da remoto, la Società VENEZIA FC e l'ASD CAVARZANO OLTRARDO rappresentate dal proprio Avvocato, e il FORUM JULII CALCIO, rappresentato dal proprio Presidente sig. Andrea Giorgiutti.

Nelle more era stata depositata (ed era stata acquisita dal TFT) la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, di cui al c.u. 302 dd. 9.4.2021, nei confronti dei quattro citati tecnici. Accertatane per tutti la responsabilità in ordine all'addebito disciplinare contestato, la C.D. del Settore Tecnico aveva disposto per tutti le sanzioni di squalifica, modulate secondo il rispettivo grado di partecipazione all'illecito.

Tale pronuncia non è stata appellata, acquisendo definitività.

La Società VENEZIA FC, a patrocinio del suo Avvocato, aveva tempestivamente depositato memoria corredata di documenti, tra cui lo stesso c.u. 302 portante le condanne dei quattro tecnici. Preliminarmente all'udienza, la ASD CAVARZANO OLTRARDO chiedeva di poter definire la sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: ammenda di euro 130,00 (sanzione base euro 200,00).

Il Sostituto Procuratore Federale aderiva all'istanza.

Il TFT ne prendeva atto e, verificata la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS, disponeva lo stralcio della posizione, riservandosi di applicare la sanzione patteggiata e dava inizio alla trattazione del procedimento nei confronti delle altre due società deferite.

Aperto il dibattito, sentita la P.F., la difesa della Società VENEZIA FC si richiamava a quanto dedotto e prodotto nella propria memoria difensiva depositata in data 7 maggio 2021, affermando l'insussistenza dei profili di responsabilità oggettiva imputati alla società. In tesi, infatti, lo Zannier avrebbe agito in via completamente autonoma, slegata da ogni rapporto con la Società VENEZIA FC la quale, al contrario, aveva per tempo pubblicato nel sito ufficiale una nota con cui comunicava espressamente, sin dal 3 maggio 2020, l'annullamento dei "Camp Estivi del Venezia FC" che si sarebbero dovuti tenere a partire dalla metà di giugno del 2020.

Pertanto – a detta del difensore – in alcun modo il tecnico Zannier avrebbe potuto agire sotto l'egida né spendendo il nome della Società VENEZIA FC.

Evidenziava inoltre la difesa che i rapporti con il tecnico Zannier si erano definiti al termine della stagione sportiva, alla fine di giugno, anche a causa della sospensione della attività sportiva in esito alle disposizioni governative in prevenzione dalla pandemia e che – all'epoca del secondo campo estivo tenutosi dal 2 al 18 luglio - il sig. Zannier non fosse più nemmeno tesserato con la Società VENEZIA FC, con ciò evidenziando l'interruzione del nesso che legava il tecnico al club lagunare.

Chiedeva da ciò il proscioglimento della società VENEZIA FC, affermando l'insussistenza di profili di responsabilità oggettiva. Rimarcava in subordine come dovessero trovare applicazione i principi

di equità e gradualità della responsabilità oggettiva richiamando il precedente del Lodo Arbitrale del TNAS del 20.01.2012, comunque chiedendo che la valutazione del TFT si formasse sulla base di criteri non automatici ma di ragionevolezza, congruità e meritevolezza della sanzione.

Sulla stessa linea il Presidente della ASD FORUM JULII, sig. Giorgiutti, il quale richiedeva il proscioglimento della sua società, dichiarando come la stessa non potesse seguire *in toto* quanto determinato dai propri tesserati, evidenziando peraltro la posizione defilata dei suoi due tecnici rispetto a quella dell'organizzatore.

Il rappresentante della Procura Federale, insistendo per l'accertamento della responsabilità oggettiva delle società e formulava le seguenti richieste:

- Quanto alla Società VENEZIA FC euro 600,00 di ammenda;
- Quanto all'ASD FORUM JULII Calcio euro 400,00 di ammenda;

La motivazione

I riscontri probatori in atti consentono al TFT FVG di avere assoluta contezza della sussistenza delle violazioni contestate ai quattro tecnici tesserati, rispettivamente, con le Società deferite. Certa è pure la sussistenza di quegli elementi di riconducibilità oggettiva nella sfera dell'ente, dati dalla vigenza del tesseramento al momento della commissione della violazione disciplinare.

Anche se i quattro tecnici avessero agito al di fuori del contesto dei rispettivi clubs, in maniera autonoma e con iniziative personali; anche se le Società non fossero state informate né prima né dopo dell'iniziativa, il fatto stesso del vincolo di tesseramento già di per sé depone per la sussistenza della responsabilità delle Società, "almeno" in termini di responsabilità oggettiva.

Non si nasconde, questo TFT, che il fatto che l'ultimo legislatore abbia inteso (per la prima volta nella storia federale) non nominare apertis verbis l'istituto della responsabilità oggettiva, e si sia trincerato in una sorta di anonima, forse pudica, generica "responsabilità" (cfr art. 6 co. 2 CGS), possa avere il significato di una evoluzione del pensiero in tema, allorché la condotta dell'agente sia del tutto al di fuori dalla sfera di signoria dell'ente. Tutta la giurisprudenza si sta morbidamente portando in questa direzione, e per comprenderne la ratio, basti il pensiero all'ipotesi del calciatore che dolosamente partecipa a un illecito sportivo in danno della società di propria appartenenza.

Ciò nonostante, partendo dal doveroso esame normativo, è necessario considerare la dizione dell'art.6 co. 2 CGS che tuttora non lascia spazi ad una diversa interpretazione sull'an: "*La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2*". Sulla tipologia e sulla misura della sanzione, invece, il dialogo è assolutamente aperto.

Il tecnico Giorgio Zannier era tesserato per la Società VENEZIA FC al momento in cui ha organizzato ed ha tenuto il campo estivo di giugno. La responsabilità della Società, pertanto, è certa. Non lo era al momento in cui ha organizzato e tenuto il campo estivo di luglio. Il deferimento, quindi, in parte qua è infondato. La pubblicazione del comunicato della Società, ritualmente agli atti del presente procedimento, ex post si presenta come preventiva presa di distanza della Società dalla attività vietata che stava ponendo in essere il suo tesserato, e deve ragionevolmente far propendere per una sanzione solamente poco più che simbolica, anche in considerazione del livello del club.

Quanto alla società FORUM JULII, accertatane la responsabilità secondo la medesima motivazione adottata per la Società VENEZIA FC, va considerato il fatto che i due tecnici tesserati hanno solo partecipato, non organizzato, i due camp (anzi, per uno dei due, la partecipazione è limitata al solo camp di giugno). Il ruolo di contorno dei due tecnici, coinvolti dal sig. Zannier nel fatto violativo, permette di tenere moderata la sanzione nei termini di cui al dispositivo.

Con la stessa motivazione il TFT FVG si è convinto della correttezza della qualificazione dei fatti operata dall'intesa tra P.F. e ASD CAVARZANO OLTRARDO, per quanto di ragione, e della congruità della sanzione che le due parti hanno concordato ai sensi dell'art. 127 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, così dispone:

- Quanto alla Società A.S.D. CAVARZANO OLTRARDO, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 130,00 (centotrenta/00) - sanzione base euro 200,00 - e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente decisione.
- Quanto alla Società VENEZIA F.C. Srl Ssp, accoglie parzialmente il deferimento e commina la sanzione di euro 200,00 (duecento) di ammenda. –
- Quanto alla Società A.S.D. FORUM JULII accoglie il deferimento e commina la sanzione di euro 200,00 (duecento) di ammenda.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il presente provvedimento e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dagli Avv. Silvio Franceschinis (Presidente), Severino Lodolo (Vice Presidente e Relatore), Luca De Pauli (componenti effettivi), Andrea Canzian e Serena Imbriani (componenti supplenti che non hanno preso parte alla decisione) e con la partecipazione da remoto, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A., sig. Andrea Merlino, al termine dell'udienza del 20.05.2021 ha assunto, all'unanimità, la seguente decisione sul:

DEFERIMENTO n. 16 - 2020/2021 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. CAMPANER Mario e dell'A.S.D. CHIARBOLA PONZIANA CALCIO

Il deferimento. Con atto d.d. 9.05.2021, ritualmente notificato agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 125 del vigente C.G.S:

- il Signor CAMPANER Mario - tesserato, all'epoca dei fatti, quale tecnico della prima squadra per la società ASD Chiarbola Ponziana - per rispondere della *"violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere danneggiato la parte laterale della panchina ospite durante la gara Comunale Fontanafredda – Chiarbola Ponziana del 25.10.2020;*
- la Società A.S.D. CHIARBOLA PONZIANA CALCIO per rispondere a titolo di *responsabilità oggettiva della violazione dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal tecnico, sig. Mario Campaner, come sopra descritti"*

La convocazione. Con formale avviso del Presidente del TFT ritualmente notificato a tutte le parti, le stesse venivano convocate dinanzi al TFT FVG per l'udienza del 20.05.2021 presso la sede della FIGC-LND FVG in Palmanova per la trattazione del giudizio relativo al deferimento innanzi indicato.

Il dibattimento. All'udienza come sopra fissata, all'ora stabilita, comparivano il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore GALEOTA, il Presidente dell'ASD Chiarbola Ponziana sig. Roberto NORDICI assistito dalla Vice Presidente signora Veronica MANOSPerti (tutti e tre mediante collegamento da remoto ex art. 50 comma 8 CGS stante la loro impossibilità ad essere fisicamente

presente dinanzi al collegio giudicante) nonché, personalmente, il signor Mario CAMPANER assistito da un suo legale di fiducia. Si dà atto che nessuna delle parti ha fatto pervenire memorie difensive.-

Le conclusioni. La Procura Federale concludeva per l'affermazione delle responsabilità rispettivamente ascritte ai deferiti nei confronti dei quali instava per l'irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 2 di squalifica al signor CAMPANER; € 200- di ammenda per l'A.S.D CHIARBOLA PONZIANA.- Tanto il difensore del CAMPANER che il Presidente della società deferita contestavano gli addebiti mossi chiedendo il proscioglimento.-

La motivazione. La vicenda trae origine dalla segnalazione fatta all'arbitro dal signor Walter Padovan, dirigente accompagnatore dell'ASD Comunale Fontanafredda, al termine dell'incontro del Campionato di Eccellenza disputato tra detta società (squadra ospitante) e l'ASD CHIARBOLA PONZIANA (squadra ospite) il 25.10.2020 sul campo dell'ASD Aviano stante l'inagibilità temporanea dell'impianto sportivo di Fontanafredda.

Sta di fatto che alla fine della gara anzidetta il sig. Padovan, accortosi, a suo dire, che una parte del plexiglass di copertura della panchina destinata all'ASD CHIARBOLA PONZIANA presentava una rottura insussistente prima che iniziasse la partita, riteneva opportuno informare di un tanto il Direttore di gara anche per salvaguardare gli interessi dell'ASD Aviano, prestatasi a mettere a disposizione il proprio campo di gioco per consentire il regolare svolgimento del match.

Accolto l'invito del Padovan a constatare le condizioni della panchina sulla quale aveva preso posto la squadra ospite il Direttore di gara attestava tra le altre a referto quanto segue: *".... sempre dallo stesso dirigente Padovan Walter mi è stato comunicato poi di un danno riportato alla panchina ospite (la parte laterale in plastica rotta) probabilmente (dice lui) a causa di un pugno di un dirigente della squadra ospite"*.

Sentito a chiarimenti sul punto dal GST, il Direttore di gara forniva le seguenti ulteriori precisazioni:

"1) Ho verificato dopo la segnalazione del Dirigente, a gara terminata che era danneggiata la parte laterale della panchina ospiti. 2) non so se era stato fatto prima della gara".

A seguito della trasmissione degli atti da parte del GST la Procura Federale promuoveva quindi l'attività di indagine che si concludeva con il deferimento di cui si discute incentrato in definitiva, in mancanza di altre testimonianze utili a ricostruire l'accaduto, sulle sole dichiarazioni rese in audizione il 12.12.2020 dal signor Walter Padoan secondo cui: *"Con riferimento al danneggiamento in oggetto sono stato io personalmente a segnal(ar)e al Direttore di Gara al termine dell'incontro, in quanto Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra, quando sono andato a ritirare le liste di gara ed il referto nel suo spogliatoio la rottura della parete laterale di plexiglass posizionata, guardando la panchina sul lato destro. In quell'occasione il Direttore di Gara mi ha convocato per andare a verificare effettivamente se quanto da me riportato corrispondeva al vero o no. Giunti nei pressi della panchina ospite anche il Direttore di Gara ha constatato la rottura del plexiglass laterale destro da me segnalata. Sicuramente prima dell'inizio dell'incontro la panchina era integra, questo perché, essendo ospiti sul campo della Società ASD Calcio Aviano (PN) prima di iniziare la partita ho fatto un sopralluogo generale del terreno e delle panchine per vedere che tutto fosse in ordine. Abbiamo giocato ad Aviano in quanto lo stadio Romeo TOGNON di Fontanafredda era inagibile per risemina del manto erboso. Per quanto mi ricordo, faccio presente (che) la rottura potrebbe essere stata procurata dall'allenatore della squadra ospitata, che mi sembra si chiami Campaner e che, in occasione del primo nostro goal, realizzato nella seconda metà del primo tempo, la partita è terminata sul risultato di due a zero a nostro favore, in un momento di disappunto, ha sferrato un pugno sulla parete laterale della panchina ove lo stesso si trovava posizionato all'impiedi. In merito ricordo che ho visto tutta la scena in quanto, per l'emergenza COVID 19 io sedevo su un allungamento della panchina posto all'esterno della mia panchina e verso il centrocampo e quindi io avevo la visuale*

libera su quanto accaduto. A fine primo tempo, mentre rientravamo negli spogliatoi ho incrociato il tecnico del Ponziana, sig. Campaner, autore del pugno sul plexiglass, e con tono amichevole e senza nessuna problematicità gli ho chiesto di mantenere la calma. Lui si è subito scusato dell'accaduto. Da quel momento in poi non ci sono stati più episodi di rilievo, di nessun genere. Nessuna altro colpo è stato inferto alla panchina e tutti i componenti della squadra ospite si sono comportati in maniera impeccabile. Ribadisco che è stata, con esclusione dell'episodio del colpo alla panchina, avvenuto a metà del primo tempo più o meno, in occasione del goal, una partita tranquilla senza nessun episodio di rilievo. La rottura del plexiglass è stata da me effettivamente constatata al termine dell'incontro atteso che a seguito di quanto successo, il pugno sulla parete, sono andato a verificare la eventuale presenza di danni. L'ho fatto solamente a fine partita in quanto prima la panchina era occupata dagli ospiti e non volevo che tale mia verifica potesse causare dei fraintendimenti creando motivi di tensione. Sicuramente per quanto mi riguarda l'arbitro non si è accorto di quanto avvenuto forse perchè si trovava in una posizione lontana e stava disbrigando le varie formalità in occasione del goal"

Per completezza espositiva si dà altresì atto dell'avvenuta acquisizione di alcune fotografie che raffigurano la panchina di cui si discute nonché di un video della partita, messo a disposizione dal deferito, che riprende alcune fasi della stessa.-

Tanto premesso in fatto, ritiene il collegio giudicante che le dichiarazioni rese dal signor Padovan, doverosamente esaminate e raffrontate con quanto riportato dal Direttore di Gara e con il materiale video-fotografico raccolto, consentano di formulare tutt'al più mere supposizioni, sicuramente inidonee a supportare una pronuncia di colpevolezza; una pronuncia cioè che pur non richiedendo, versandosi in ambito sportivo, il requisito dell'oltre ogni ragionevole dubbio comunque non può prescindere dalla sussistenza di un apprezzabile grado probabilistico tale da consentire, sul piano logico-giuridico, l'attribuibilità di un illecito a colui che ne viene indicato quale autore.

Il che non ricorre nel caso in esame posto che ad avviso del TFT quanto affermato dal Padovan non solo non appare intrinsecamente credibile ma addirittura smentito dalle risultanze della documentazione raccolta in sede di indagine.-

Sotto il primo profilo a minare l'attendibilità del Padovan concorre la singolarità del suo comportamento sol che si pensi che egli, dimostratosi inizialmente quanto mai vago e fumoso nell'accennare genericamente all'arbitro, nell'immediatezza dell'evento, un non meglio precisato dirigente del Chiari-Ponziana come verosimile autore del danneggiamento della panchina, ha poi, a distanza di mesi, stranamente aggiustato il tiro, non solo indicando l'artefice del danno ma anche le modalità con cui costui lo avrebbe procurato.-

Poiché come risaputo, e come giustamente osservato dalla difesa del deferito, i ricordi sono destinati a sfumare con il passare del tempo (ragion per cui sarebbe stato lecito attendersi una maggior precisione del Padovan nell'indicare prontamente al Direttore di Gara le circostanze soggettive ed oggettive del fatto anziché farlo, dopo mesi, al delegato della Procura Federale) le dichiarazioni rese in sede di indagini dall'Accompagnatore Ufficiale dell'ASD Fontanafredda appaiono, a questo collegio, esser frutto di congetture e opinioni del tutto personali piuttosto che di chiare reminiscenze di quanto realmente avvenuto.-

Ciò che si ricava anche dall'intima contraddittorietà che connota il racconto del Padovan la cui ricostruzione dell'accaduto a posteriori segue la preliminare premessa da lui fatta, anche in sede di audizione e formulata al condizionale, per cui la rottura della panchina "*potrebbe essere stata procurata dall'allenatore della squadra ospitata, che mi sembra si chiami Campaner (sic!)*"

Né trova logica spiegazione il motivo per cui il Padovan, accortosi a suo dire, nell'immediatezza, di un colpo vigoroso inferto alla panchina non si sia subito peritato di verificare l'accaduto o almeno di verificarlo tra un tempo e l'altro (per segnalarlo quindi immediatamente all'arbitro) posto che la rottura del plexiglass di copertura della parte laterale della panchina (per la sua consistenza chiaramente visibile come si evince dal filmato in atti, salve le precisazioni che verranno più oltre esposte) ben

avrebbe potuto essere rilevata senza necessariamente avvicinarsi a ridosso di questa o sostare al suo interno.-

Proseguendo oltre nell'esame della testimonianza resa dal Padovan, si osserva vieppiù che la stessa, come già anticipato, non trova alcun supporto neppure sul piano dei riscontri esterni ed anzi risulta semmai sconsigliata dai dati oggettivi a disposizione.-

Dalla documentazione in atti e segnatamente dal video riproducente alcune fasi della partita si ricava infatti che:

- 1) la panchina occupata dalla compagine del CHIARBOLA PONZIANA risulta essere integra non solo dopo il primo ma anche dopo il secondo goal messo a segno dal Fontanafredda, di talché non trova alcuna conferma quanto sostenuto dall'Accompagnatore Ufficiale della società ospitante secondo cui la rottura del plexiglass sarebbe avvenuta subito dopo la prima segnatura della sua squadra;
- 2) entrambe le panchine sono collocate in altrettante rientranze della rete di recinzione che ne segue peraltro strettamente le sagome. Lo stato dei luoghi esclude dunque che una persona che si trovi lateralmente al di fuori di una delle panchine (che perciò rimangono in posizione arretrata rispetto all'osservatore esterno) possa accorgersi di ciò che avviene all'interno dell'altra; ancor meno se, come nel caso specifico, il plexiglass di protezione non sia trasparente;
- 3) tra le due panchine si frappone il corridoio coperto di collegamento degli spogliatoi al campo di gioco che costituisce a sua volta ostacolo alla possibilità, per chi si trova dentro o in prossimità di una delle due predette panchine, di rendersi conto di ciò che avviene all'interno o a ridosso dell'altra;
- 4) il danneggiamento della parte laterale della panchina visibile nel filmato in atti è temporalmente collocabile ben dopo la realizzazione di entrambi i goals del Fontanafredda e risulta consistere in una rottura determinata dalla flessione del plexiglass verso l'esterno che appare esser frutto di un colpo sferrato da dentro la panchina stessa. Il che rappresenta ulteriore argomento che depone contro l'attendibilità del Padovan il quale, contrariamente a quanto è possibile ricavare dal filmato, addebita al CAMPANER di aver colpito con un pugno il plexiglass che ripara la panchina, mentre si trovava *"all'impiedi"* all'esterno della stessa.-

Sul piano probatorio, inoltre, nessun rilievo può essere attribuito all'affermazione del Padovan secondo cui egli avrebbe, durante l'intervallo, invitato il CAMPANER a mantenere la calma. Non essendovi altre persone che abbiano presenziato alla discussione e siano in grado di riferire qualcosa in merito è, infatti, impossibile stabilire se questa vertesse sulla rottura della panchina come sostiene il primo, o viceversa riguardasse, come assume il secondo, un chiarimento su di un episodio avvenuto ad inizio gara e che aveva originato delle polemiche, a causa della mancata restituzione del pallone agli avversari, da parte dei giocatori del CHIARBOLA PONZIANA, dopo un infortunio subito da un calciatore del Fontanafredda.-

In definitiva, seppure sia possibile ragionevolmente ritenere che la rottura della panchina dell'impianto sportivo di Aviano ove aveva trovato posto la squadra del CHIARBOLA PONZIANA sia avvenuta a causa di un colpo sferrato da qualcuno che si trovava al suo interno non vi sono elementi per sostenere, altrettanto ragionevolmente e con margini di tranquillizzante plausibilità, che tale colpo sia stato inferto dal CAMPANER piuttosto che da qualcun altro della sua compagine.-

In difetto di una disposizione ordinamentale che faccia carico all'allenatore di rispondere dei danni procurati da qualcuno della sua squadra alla panchina a questa destinata, si impone il proscioglimento del deferito e della società CHIARBOLA PONZIANA.-

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:

rigetta il deferimento e proscioglie gli incolpati dagli addebiti loro rispettivamente mossi.

Trasmette gli atti alla Segreteria perchè, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il presente provvedimento, e perchè ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle parti con le modalità di cui all'art. 53 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente (componente effettivo), dall'Avv. Luca De Pauli (componente effettivo) e dall'Avv. Serena Imbriani, (componente effettivo ed estensore), dall'Avv. Severino Lodolo e dall'avv. Andrea Canzian, componenti supplenti che non sono intervenuti nella trattazione e che non hanno partecipato alla discussione collegiale, alla presenza del Segretario Dott. Francesco Poiana, e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. Dott. Andrea Merlino, al termine dell'udienza del 20.05.2021, ha adottato il seguente provvedimento:

17/2020-21TFT DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (11355/368pfi20-21/MDL/m del 27/04/2021) A CARICO DI: Gianni Lino SCUSSOLINI, A.S.D. VARMO.

Il deferimento

Con deferimento di data 27 aprile 2021, ritualmente notificato, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 125 del vigente C.G.S

- il Sig. Gianni Lino SCUSSOLINI, Presidente dell'A.D.S. VARMO, "in violazione dell'art. 4.1 C.G.S. per avere richiesto ai genitori di giovani atleti tesserati della suddetta società, somme di denaro al fine di ottenere il cartellino dei figli e quindi consentire il trasferimento ad altra società";

- la A.S.D. VARMO, "per responsabilità diretta ex art. 6 comma 1 del CGS per l'operato del suo presidente e rappresentante."

La convocazione

Con formale avviso del Presidente del TFT, ritualmente notificato agli interessati ed alla Procura Federale, le parti venivano convocate dinanzi al TFT FVG per l'udienza del 20 maggio 2021 presso la sede della FIGC-LND FVG in Palmanova (UD) per la trattazione del giudizio relativo al deferimento innanzi indicato.

Il dibattimento

All'udienza come sopra fissata, stante l'impossibilità delle parti ad essere fisicamente presenti, comparivano in collegamento da remoto il legale dei deferiti (il Presidente SCUSSOLINI e la ASD VARMO) ed il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota.

Le conclusioni

La Procura Federale concludeva per l'affermazione delle responsabilità rispettivamente ascritte ai deferiti nei confronti formulando le seguenti richieste:

- quanto a SCUSSOLINI Gianni Lino 6 mesi di inibizione;
- quanto all'ASD VARMO euro 600,00 di ammenda.

Il difensore dei deferiti insisteva per il proscioglimento da tutti gli addebiti mossi.

La motivazione

I deferimenti oggetto del presente procedimento sorgono in virtù di una segnalazione di data 5 ottobre 2020 inviata alla Procura Federale da parte del Presidente del CRFVG LND, con la quale si inoltrava un esposto dell'11 settembre 2020 a firma di alcuni genitori di giovani calciatori precedentemente tesserati per la ASD VARMO per presunti illeciti comportamenti da parte dei dirigenti di detta società. Nello specifico tali comportamenti sarebbero consistiti nella richiesta di pagamento di una somma di danaro ai fini dell'ottenimento del cartellino dei giocatori, richiesta che veniva avanzata a titolo di premio di preparazione, inizialmente quantificato in euro 2.216,00 per ognuno di essi, poi a seguito di successiva proposta, in euro 1.000,00 con la possibilità di pagamento dilazionato.

Con successiva lettera del 19 ottobre 2020, poi, i genitori denunciati comunicavano al Presidente del CRFVG LND che il problema segnalato si era favorevolmente risolto poiché i dirigenti della ASD VARMO avevano in seguito deciso di non richiedere più il premio di preparazione per quei giocatori, *“permettendone il tesseramento”* presso nuove società.

Nell'ambito delle indagini condotte dalla Procura Federale venivano sentiti in merito ai fatti descritti i calciatori minori, assistiti dai genitori, nonché i due dirigenti protagonisti della vicenda, ovvero sia il Presidente della ASD VARMO ed il Presidente della ASD Unione Bassa Friulana.

I soggetti sentiti confermavano la versione dei fatti nei medesimi termini di cui all'esposto, mentre il Presidente SCUSSOLINI negava l'accusa rivoltagli, dichiarando inoltre di aver successivamente rinunciato alla richiesta del premio di preparazione nei confronti della società destinataria dei nuovi tesseramenti dei giovani calciatori. Il presidente di quest'ultima, a sua volta, negava di essere a conoscenza della vicenda e di aver mai ricevuto comunicazione di detta rinuncia da parte della ASD VARMO.

La difesa dei soggetti deferiti sottolineava come, avendo i calciatori un vincolo di tesseramento annuale, la società non avesse motivo di effettuare richieste di carattere economico al fine di consentire il tesseramento degli stessi per la stagione sportiva successiva e che, comunque, non vi era stato alcun passaggio di denaro, tant'è che il Presidente della ASD VARMO alla fine aveva persino rinunciato del tutto al premio di preparazione.

Alla luce dei fatti descritti dalle parti, in via preliminare si ritiene di dover effettuare alcune precisazioni al fine di collocare quanto accaduto in un contesto di maggiore chiarezza.

A tale proposito, in riferimento al Premio di preparazione, l'art. 96 NOIF nella versione applicabile alla fattispecie, ante riforma effettuata con il Comunicato Ufficiale FIGC 12 novembre 2020, n. 119, al punto 1 dispone che *“Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici*

ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati “ nell'allegata tabella .

Si tratta, dunque, di un meccanismo di ristoro della formazione impartita secondo un sistema di solidarietà verticale discendente che proviene dalle società “più abbienti” a quelle “meno abbienti”.

Il punto focale che rileva nella fattispecie riguarda, appunto, le parti legittimate a tale forma di ristoro , da un lato, in qualità di beneficiaria, dall'altro di erogatrice.

La norma non lascia alcun dubbio sul fatto che il premio di preparazione debba essere corrisposto solo ed esclusivamente dalla società che perfeziona il tesseramento secondo i requisiti e le modalità prescritte dalla Federazione; in ogni caso, non è prevista in alcun modo la possibilità di richiedere la relativa somma a soggetti privati.

Sul fatto che tale irregolarità possa essere avvenuta con un elevato grado di probabilità conducono le numerose testimonianze assunte nelle indagini della Procura Federale, che confermano nei dettagli le modalità ed i termini con cui i dirigenti della ASD VARMO avrebbero richiesto somme di denaro a titolo di premio di preparazione ai genitori dei giovani calciatori ex tesserati.

Sul punto non è stata esibita alcuna prova contraria dalla difesa dei deferiti.

Vale la pena di ricordare che *“è principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge sino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito”* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Unite, 10.2.2016 n. 6).

Sulla base di tali premesse e considerata la gravità della condotta ascritta ai deferiti questo collegio ritiene di accogliere i deferimenti e comminare le rispettive proporzionali sanzioni.

Il provvedimento

Il Tribunale Federale Territoriale FVG:

- Quanto al signor Gianni Lino SCUSSOLINI, accoglie il deferimento e commina la sanzione di mesi 6 di inibizione;

- Quanto alla A.S.D. VARMO, accoglie il deferimento e commina la sanzione della ammenda di euro 600,00 (=seicento/00).

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il dispositivo della decisione e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 15.06.2021

**Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**